



CITTÀ DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
C.A.P. 15076

SETTORE TECNICO

SS/cd

ORDINANZA N. 2005/13-24

Ovada, 15/04/2024

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Ovada è classificato secondo i disposti dell'art. 22 del D.P.R. 412/93 in zona climatica E per la quale, come stabilito dal D.P.R. stesso e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 74 del 16/4/2013, l'esercizio degli impianti è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione:

- n. 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Atteso che, ai sensi dell'art 4, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 74/2013, al di fuori dei periodi di cui al precedente capoverso, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Ritenuto che, ad oggi ricorrono le condizioni climatiche per permettere la proroga dell'accensione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati del Comune di Ovada dal 16 aprile sino al 30 aprile 2024, fatte salve le disposizioni in deroga previste per gli edifici e i casi indicati dall'art. 4, comma 5 e 6 del citato D.P.R. 74/2013;

Visto l'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che recita "in deroga a quanto previsto dall'art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili";

Visti il D.P.R. 412/93, il D.P.R. 74/2013 ed il Decreto Legislativo 267/2000;

AUTORIZZA

la proroga dell'accensione degli impianti termici a far data dal 16 aprile 2024 e sino a tutto il 30 aprile 2024 negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo di 6 ore al giorno, liberamente articolabili nell'arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013.

DISPONE

ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 74/2013, l'immediata informazione della presente alla cittadinanza.

AVVISA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di 60 giorni al T.A.R. del Piemonte o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/1990.



IL SINDACO
(Paolo Giuseppe Lantero)